



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 34 del 10-02-2018

Oggetto: EFFETTI ED IMPLICAZIONI DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 43/17 IN ORDINE ALL'INCIDENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER GLI EVENTI SISMICI SULLA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SPETTANZA DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI COM.LI. RICOGNIZIONE DELLA PORTATA PREGIUDIZIEVOLE DI TALI EFFETTI ED IMPLICAZIONI NONCHÉ DELLA CONSEGUENTE IMMEDIATA LESIVITÀ DELLA PREDETTA ORDINANZA AI FINI DELLE APPOSITE INIZIATIVE DI TUTELA GIURISDIZIONALE. AUTORIZZAZIONE AL PROMOVIMENTO DI RICORSO AVANTI AL COMPETENTE TAR DEL LAZIO E RELATIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

Il giorno **dieci febbraio duemiladiciotto**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
CASTELLANI EDI	ASSESSORE	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO e CONSIDERATO:

a) che oggetto del presente deliberato è (a.1) la ricognizione degli effetti nonché delle implicazioni pregiudizievoli dell'ordinanza n. 43 del 15/12/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, in ordine all'incidenza delle coperture assicurative per gli eventi sismici sulla quantificazione del contributo di spettanza delle singole amministrazioni comunali in relazione al sisma del 2016 nonché (a.2) la decisione in ordine alla proposizione del ricorso avanti al competente TAR del Lazio avverso la predetta ordinanza commissariale e le relative misure consequenziali;

b) che la citata ordinanza n. 43/2017 del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016 – nella parte in cui prevede la decurtazione delle somme da erogare a titolo di contributo concesso ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. di importi pari a quelli conseguiti in ragione di eventuali polizze assicurative contro i danni da eventi sismici – presenta sicura incidenza negativa sugli equilibri economici e finanziari complessivi della ricostruzione di iniziativa pubblica per il territorio di questo Comune, il quale risulta essere parte contrattuale di apposito contratto di assicurazione per gli eventi sismici;

c) che, infatti, la predetta ordinanza n. 43 del 15/12/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016 prevede che – con riguardo agli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario medesimo – il contributo da accordare per la realizzazione di tali interventi debba essere quantificato al netto di eventuali importi percepiti dal Comune a titolo di adempimento del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di evento sismico, così, da un lato, frustrando l'esercizio di prudenza e previdenza svolto dalle singole amministrazioni comunali che hanno impegnato proprie risorse nel pagamento dei relativi premi nonché, dall'altro lato, ledendo l'affidamento delle medesime amministrazioni comunali rispetto alla disponibilità di somme legittimamente acquisite o comunque attese sulla base dei contratti di assicurazioni stipulati;

d) che la tutela delle ragioni di questo Comune – così come delle altre amministrazioni comunali che hanno previamente, per quanto sin qui infruttuosamente, intrapreso apposite iniziative per la modifica delle previsioni lesive della citata ordinanza commissariale n. 43/2017 attraverso la rappresentanza della ANCI Marche – debbono, a questo punto, essere affidate alla proposizione di altrettanto apposito ricorso, avanti al competente TAR del Lazio, per l'annullamento delle citate previsioni lesive, salva l'eventualità di auspicabile futura sopravvenuta carenza di interesse a tale ricorso per l'ipotesi di ritiro o comunque di modifica di tali previsioni lesive da parte del Commissario, anche per il tramite delle iniziative di rappresentanza degli interessi di tutti i Comuni coinvolti che la menzionata ANCI Marche potrà svolgere;

e) che – pertanto ed almeno allo stato – risponde ad interesse pubblico che questo Comune proceda alla proposizione della predetta impugnazione, avanti agli organi di giustizia amministrativa, delle previsioni ritenute lesive dell'ordinanza n. 43 del 15/12/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, al fine di salvaguardare le prerogative dell'Ente Locale nel conservare la disponibilità e facoltà di gestione degli importi spettanti in ragione dell'esatto adempimento del contratto assicurativo nonché di giungere, quindi,

all'impiego dell'importo eventualmente riscosso a copertura di costi comunque correlati con le conseguenze dell'evento sismico, salva la puntualizzazione della portata e dei termini di tale nesso di correlazione all'esito di apposito concerto istituzionale con le forme di rappresentanza dei Comuni medesimi;

f) che – tanto premesso in ordine alla volontà di proposizione del giudizio – appare indispensabile procedere alle ulteriori determinazioni consequenziali in ordine all'individuazione del professionista a cui conferire il mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa in giudizio nonché al perfezionamento delle relative misure amministrative in merito;

g) che – ai fini della scelta nonché nomina del professionista iscritto all'Albo degli Avvocati – è stato posto all'attenzione di questo Comune il nominativo dell'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, il quale risulta essere professionista qualificato nonché frequentemente impegnato nella assistenza nonché rappresentanza e difesa di Comuni nell'ambito di contenziosi in sede giurisdizionale avanti agli organi di giustizia amministrativa per i quali ha maturato specifica esperienza, essendo, nel contempo, il medesimo professionista assistito da apposita ed articolata struttura organizzativa rappresentata dallo Studio professionale di appartenenza del medesimo Avvocato;

h) che il predetto professionista si è dichiarato disponibile all'assunzione del mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa in giudizio avanti al competente TAR del Lazio nel procedimento da instaurare per l'annullamento dell'ordinanza commissariale n. 43/2017 dietro la corresponsione dell'importo pari ad € 1.200,00= oltre IVA e percentuale contribuzione spettante alla Cassa di Previdenza Forense da intendere quale soddisfacente di ogni pretesa di compenso professionale per il primo grado del presente giudizio;

i) che – quanto alla scelta del professionista al quale conferire il mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa in giudizio – deve essere ricordato che:

i.1) l'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 e n. 2 richiama la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali quale fattispecie esclusa dall'ambito oggettivo del “*Codice dei Contratti Pubblici*” di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

i.2) l'articolo 2, comma 5, della legge n. 247/2012 e ss.mm.ii. prevede che sono attività “*esclusive*” dell'avvocato quelle di assistenza nonché rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali;

i.3) l'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che l'affidamento dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

j) che la ristrettezza dei tempi imposta dall'imminente scadenza dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale in questione – anche all'esito dell'infruttuoso tentativo di conseguire la modifica della ordinanza commissariale in questione svolto da parte della ANCI Marche quale organizzazione di rappresentanze dei Comuni interessati – configura la situazione propria delle tipiche “*ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi*” di cui al citato articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nell'ambito della quale “*è da considerarsi ammissibile*” anche “*una scelta diretta, ma motivata*” (Cfr. ultimo capoverso pag. 11 del documento di consultazione ANAC avviata in data 10/04/2017 in tema di “*Affidamento dei servizi legali*”);

k) che la “*scelta diretta*” operata nella vicenda in esame – nonché caratterizzata dalle ragioni di impellenza sopra delineate – risulta ampiamente “*motivata*” non solo dal complessivo contesto amministrativo sin qui descritto ma, altresì, dalla figura professionale del nominativo prescelto, il quale presenta amplissima esperienza nella assistenza nonché rappresentanza e difesa di Comuni, ivi inclusi in larghissima parte quelli aderenti ad ANCI Marche, nell’ambito di contenziosi in sede giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa nonché significative esperienze di studio e docenza nel settore, anche in favore della predetta ANCI Marche;

l) che – fermo rimanendo tutto quanto sin qui esposto nella lettera che precede ed a parte i principi di tutela dell’ambiente ed efficienza energetica non pertinenti rispetto all’affidamento del mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa in giudizio (cfr. consultazione ANAC avviata in data 10/04/2017 in tema di “*Affidamento dei servizi legali*”) – la presente deliberazione risponde comunque ai principi di “*economicità*” ed “*efficacia*” nonché di “*imparzialità*” e “*parità di trattamento*” nonché di “*proporzionalità*” ed infine “*trasparenza*”:

l.1) quanto alla “*economicità*”: è agevole osservare che l’importo di spesa acquisito – pari ad € 1.200,00= oltre accessori – risulta significativamente contenuto rispetto ai parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, rubricato come “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”;

l.2) quanto alla “*efficacia*” ed alla “*proporzionalità*”: il conferimento del mandato in esame – in quanto indispensabile ad evitare l’inoppugnabilità della ordinanza commissariale in esame e la conseguente lesione degli interessi di cui questo Comune è portatore nella vicenda – risulta congruo nonché adeguato ed idoneo rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui il medesimo mandato è preordinato, anche in ragione del pregiudizio patrimoniale connesso;

l.3) quanto alla “*imparzialità*” ed alla “*parità di trattamento*”: il presente conferimento d’incarico è avvenuto sulla base delle considerazioni sopra esposte – quanto alla persona del professionista prescelto – in posizione di assoluta terzietà rispetto a qualsivoglia altro professionista pur considerabile, posta la situazione di impellenza nella costituzione in giudizio;

l.4) quanto alla “*trasparenza*” e “*pubblicità*”: il presente deliberato risulta fondato su specifica motivazione, nei termini sin qui resi, la quale, da un lato, è idonea a rivelare la non arbitrarietà della scelta operata mentre, dall’altro, ricade nel regime di pubblicità legale propria delle deliberazioni della Giunta comunale, così garantendo il rispetto del duplice requisito in esame, pur nella specificità della situazione caratterizzata dalla impellenza nella costituzione in giudizio;

m) che – per tutte le ragioni sopra esposte – il conferimento del mandato all’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, ai termini ed alle condizioni sopra indicate, risulta conforme, nel contesto amministrativo dato e sopra illustrato, ai principi richiamati dal citato articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

n) che è, pertanto, intenzione di questo Comune, per le ragioni tutte sopra esposte, di notificare e contestualmente depositare apposito ricorso, avanti al TAR del Lazio, affinché venga conseguito l’annullamento o comunque il superamento delle predette disposizioni lesive dell’ordinanza n. 43 del 15/12/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, autorizzando a tal fine il Sindaco – quale supporto di indirizzo e comunque nella prospettiva di fugare ogni dubbio in ordine al procedimento di legittimazione dell’Ente alla proposizione della domanda ed

alla relativa costituzione in giudizio nonché per quanto altro occorrere possa – a conferire mandato al difensore già nominato per la controversia di procedere nel senso indicato;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ATTESO che spetterà al Funzionario responsabile del centro di spesa perfezionare il presente atto con propria determinazione ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** le sopra estese premesse al presente atto a valere quale parte argomentativa – integrante e sostanziale del deliberato – posta sostegno del dispositivo che segue;
2. di **PROMUOVERE** apposito ricorso giurisdizionale avanti al competente TAR del Lazio per l'annullamento delle previsioni ritenute lesive dell'ordinanza n. 43 del 15/12/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, ritenendo tale iniziativa rispondente alle ragioni di tutela del Comune per le ragioni sopra esposte in premessa;
3. di **AUTORIZZARE** conseguentemente il Sindaco – quale supporto di indirizzo e comunque nella prospettiva di fugare ogni dubbio in ordine al procedimento di legittimazione dell'Ente alla proposizione della domanda ed alla relativa costituzione in giudizio nonché per quanto altro occorrere possa – a conferire mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa nel giudizio da instaurare nonché a porre in essere ogni altro atto utile alla piena attuazione del presente deliberato;
4. di **NOMINARE** l'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, quale procuratore e difensore di questo Comune, nel procedimento giurisdizionale avanti al competente TAR del Lazio da instaurare per l'annullamento delle previsioni ritenute lesive dell'ordinanza n. 43 del 15/12/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, autorizzando il medesimo procuratore e difensore alla sottoscrizione e notifica del ricorso nonché a tutti gli altri atti meglio definiti nel mandato e comunque conseguenti secondo legge

nonché ad eleggere domicilio in Roma, in via Principessa Clotilde n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma;

5. di DEMANDARE, in via ulteriormente consequenziale, al Segretario generale gli adempimenti conseguenti al presente atto, procedendo all'affidamento del mandato di cui sopra, nel quadro normativo richiamato nelle premesse, nonché all'impegno di spesa di € 1.200,00= (euro milleduecento/00) oltre IVA e percentuale contribuzione spettante alla Cassa di Previdenza Forense ed alla sottoscrizione della relativa convenzione con il legale incaricato.

Successivamente, la Giunta comunale, stante la ristrettezza dei tempi per quanto previsto, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
F.to CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, li 10-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PERRONI BENEDETTO

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, li 10-02-2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ORAZI ELISABETTA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 14-02-2018 al 01-03-2018 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 2676 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, li 14-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, li 14-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------